

## PARERE APPROVATO DALLA 12 COMMISSIONE SUL DDL 890

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che:

- si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate dagli operatori del settore e dell'imminente scadenza del termine previsto dalla normativa vigente, anche al fine di evitare che l'obbligo assicurativo *de quo* possa creare difficoltà agli esercenti le professioni sanitarie di giovane età, che non disponendo di redditi sufficienti per far fronte agli oneri connessi potrebbero incontrare un ostacolo all'esercizio della professione, con intuitive ripercussioni sul fronte occupazionale.

e con le seguenti osservazioni:

- in relazione ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in tema di ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale, si valuti l'opportunità di chiarire se il disposto del comma 5 consenta alle regioni del centro-nord un impiego delle risorse già stanziato anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 250 mila abitanti, apparendo l'attuale formulazione foriera di possibili incertezze interpretative; correlativamente, si valuti se esistano finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dalla normativa vigente per coprire l'eventuale maggiore estensione dell'ambito applicativo;

- in relazione al comma 2 dell'articolo 9, in tema di rivalutazione degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si valuti l'opportunità di chiarire se la rivalutazione prevista dalla norma citata si applichi anche agli illeciti commessi prima della decorrenza dell'atto di rivalutazione;

- in relazione al comma 22 dell'articolo 11, in tema di imposizione fiscale e di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché di dispositivi meccanici ed elettronici (cd sigarette elettroniche), si valuti attentamente: a) il livello dell'imposizione, che appare di entità tale da avere effetti negativi sulle politiche in atto di disincentivazione del tabagismo e sul possibile ampliamento del fenomeno della contraffazione; b) la tipologia di autorizzazione prevista, che sembra poter irrigidire eccessivamente il mercato di riferimento a detrimento delle aspettative degli operatori che intendono intraprendere nel settore.

- sempre in relazione al citato comma 22 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di assoggettare ad imposizione unicamente la commercializzazione di liquidi contenenti nicotina, preservando la commercializzazione di ricariche di diverso tipo e delle parti meccaniche della cosiddetta sigaretta elettronica, così da rendere la leva fiscale funzionale anche alla tutela della salute pubblica; si valuti, altresì, l'opportunità di destinare una parte del gettito derivante da detta imposizione a sostegno di iniziative a tutela della salute pubblica;

- si valuti la necessità di intervenire sul decreto-legge 98/2011, al comma 8 dell'art. 16, al fine di garantire meglio i livelli assistenziali di assistenza e per superare la condizione di precarietà lavorativa dei vincitori di concorso che ad oggi non risultano essere assunti a tempo indeterminato a causa del blocco del turn over delle regioni sottoposte a Piani di Rientro.

- si valuti l'opportunità di prevedere che le attività di rimozione dei materiali contenenti amianto

debbano essere svolte in maniera sistematica, in armonia con le linee di intervento indicate dal "Piano nazionale amianto", ogni qualvolta si verificano particolari eventi atmosferici o sismici o problemi derivanti dalle opere di ristrutturazione edilizia, e non solo in riferimento ai puntuali eventi calamitosi individuati dal provvedimento in esame.